CAMERA DEI DEPUTATI N. **224**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PITTALIS

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale

Presentata il 13 ottobre 2022

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge è volta a istituire, per la durata della presente legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale.

In Italia, la maggior parte dei siti contaminati di interesse nazionale è situata al sud. Sono aree fortemente inquinate che costituiscono un rischio elevato per la salute dei cittadini, hanno in molti casi compromesso l'ambiente e possono determinare inoltre pesanti ripercussioni sull'economia locale, soprattutto dal punto di vista della tenuta dei livelli occupazionali.

Per valutare le conseguenze dell'inquinamento sulle persone fu lanciato, nel 2007, il progetto SENTIERI, uno studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento, con l'obiettivo generale di costruire un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica per le popolazioni residenti nei siti di interesse nazionale (SIN) per le bonifiche e in altri siti contaminati eventualmente segnalati dal Ministero della salute.

Nel 2015 esso è stato affiancato dal progetto CCM 2015 – Azioni centrali « Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei siti contaminati: implementazione dello studio epidemiologico SENTIERI », in collaborazione con l'Associazione italiana registro tumori (AIRTUM).

Rispetto a tale problematica è emblematica la vicenda dell'ILVA di Taranto, che assurge ad un ruolo simbolico per la sua complessità e chiede ancora oggi e più che mai al legislatore un atto di responsabilità. Chiede che si avviino ulteriori progetti di indagine volti all'individuazione di soluzioni che possano tener conto di tutti gli aspetti coinvolti, nessuno meno rilevante

degli altri: difesa della salute dei cittadini, difesa dell'ambiente, difesa del lavoro e dei livelli occupazionali nonché sostegno alla realtà produttiva il cui ruolo strategico nell'ambito della politica industriale nazionale non può essere ignorato.

Nel corso della XVII e della XVIII legislatura, la politica ha dovuto occuparsi più volte dell'ILVA di Taranto dopo che nel 2012 fu avviato il commissariamento dell'azienda per mancato rispetto delle norme in materia ambientale. I provvedimenti intervenuti sono stati molti eppure per il complesso industriale, nato negli anni '60 nell'ambito del progetto di industrializzazione del Mezzogiorno e che occupa un vasto territorio adiacente alla città di Taranto, ancora non si è riusciti a individuare una via d'uscita che coniughi salute dei cittadini, lavoro, produzione ed ecosostenibilità.

Nel caso specifico, infatti, il sito industriale sorge adiacente al quartiere Tamburi, dove vivono quasi ventimila persone, che rappresenta il più colpito da inquinamento e contaminazione ambientale nonché dall'incidenza di alcune patologie di natura tumorale, soprattutto infantili.

È quindi necessario stabilire criteri oggettivi per agire in questi casi.

In tal senso, la Commissione parlamentare di inchiesta di cui si propone l'istituzione si occuperà di raccogliere la documentazione necessaria, di effettuare studi e ricerche sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, comprese le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.

La legislazione italiana riconosce quali SIN le aree in cui l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee è talmente esteso e grave da costituire un serio pericolo per la salute pubblica. In particolare, il comma 1 dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce che: « I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali ». A seguito delle modifiche apportate dall'articolo 36-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è stato introdotto il comma 2-*bis*, che precisa che: « Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto ».

Attualmente, i SIN in Italia sono 42 (inizialmente erano 57, ma l'introduzione di nuovi criteri ha portato nel 2013 a ridurne il numero a 39 affidando la competenza di alcuni siti alle regioni; successivamente sono stati individuati altri 3 SIN) e interessano il territorio di almeno 300 comuni. Non esiste una regione che non abbia un SIN all'interno del proprio territorio. I SIN interessano aree marine, lacustri e lagunari pari a circa 1.300 chilometri quadrati e un'area terrestre complessiva di 1.600 chilometri quadrati.

Il principale riferimento normativo sulle bonifiche è il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, sul Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, che descrive e aggiorna i SIN, preventivamente definiti dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388. La procedura di bonifica dei SIN è attribuita al Ministero della transizione ecologica, che può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la tutela ambientale, delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità e di altri soggetti.

La bonifica dei siti contaminati è contemplata anche dalla Costituzione che, all'articolo 44, « promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive ».

La stessa Unione europea ha approvato norme ambientali tra le più rigorose, che si basano sul presupposto che un'accorta politica ambientale può rappresentare un fat-

tore di sviluppo per la crescita economica e sociale.

L'Italia rappresenta un Paese unico dal punto di vista della ricchezza di biodiversità, sia vegetale che animale. In assoluto è il Paese europeo più ricco da questo punto di vista. Una ricchezza che è necessario preservare, monitorare e valorizzare.

Purtroppo, invece, nonostante molto sia stato fatto in questo senso, l'Italia è ancora fortemente deficitaria nel rispetto delle regole dell'Unione europea in materia ambientale e a tale proposito i fattori di principale criticità consistono, da una parte, nella « carente interazione fra livello statale, regionale e locale » e nelle « insufficienti risorse e infrastrutture » e, dall'altra, nei « principali inadempimenti: acqua, rifiuti, qualità dell'aria ».

Nello specifico, nonostante la corposa regolamentazione della materia, ad oggi la bonifica dei siti contaminati risulta ancora insufficiente sia a causa della lunghezza e della farraginosità della procedura sia per una serie di ulteriori criticità. Le carenze, i ritardi degli interventi di bonifica e l'accertata permanenza di siti inquinanti con gravi rischi per l'ambiente e la salute devono essere superati e affrontati con competenza e coraggio. Inoltre non mancano, purtroppo, situazioni di illegalità legate al ciclo delle bonifiche in Italia.

Alla luce di quanto esposto, appare necessario approfondire la situazione dei siti contaminati nel nostro Paese e intervenire su più fronti, sul piano normativo, organizzativo e delle risorse disponibili, al fine di individuare le misure e gli strumenti più efficaci a garantire la certezza dei tempi per la conclusione dei procedimenti di bonifica e di reindustrializzazione dei siti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione e di effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati di interesse nazionale, comprese le aree minerarie dismesse, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, nonché dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, e in particolare di:

a) favorire l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

b) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

c) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

d) verificare le modalità di gestione dei servizi di bonifica e i relativi sistemi di affidamento;

e) indicare soluzioni legislative e amministrative per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le eventuali disfunzioni accertate;

f) riferire alle Camere al termine dei suoi lavori e ogni volta che ne ravvisi la necessità.

3. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, la Commissione delibera un piano di lavoro che individua i temi da affrontare. La Commissione redige, altresì, un rapporto annuale sulle proposte formulate. I documenti di cui al presente comma sono trasmessi alle Camere.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

3. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi, altresì, della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e di ricerche a istituzioni pubbliche e private, a gruppi e a singoli ricercatori mediante convenzioni.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384-*bis* del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applicano le disposizioni della

legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso sui fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an-

che in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2022 e di 100.000 euro annui per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

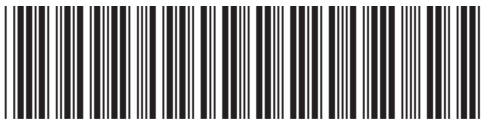

19PDL0005230